



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 29G del 28 Febbraio 2020

INCONTRO INFORMATIVO

Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 16:00 presso la Delegazione di Cosenza si terrà un incontro informativo con il dott. Antonino Scavelli, in merito alla normativa vigente in ordine alla tutela sanitaria degli atleti.

Tutte le società sono invitate a partecipare.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica dei commi 4,7 e 10 dell'art. 21 del C.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I.

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro.

A tal proposito si ricorda a tutte le Società l'importanza di essere regolarmente iscritte **al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Nell'Area Società è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I..

A tal proposito sono stati istituiti gli indirizzi e-mail dedicati ;



- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nella propria area riservata e informazioni e/o chiarimenti);
- registro20.si@figc.it (per problematiche di competenza FIGC Roma);
- registro@coni.it (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante legale (RL)).

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

AVVISO - OBBLIGO P.E.C.

Si ricorda a tutte le Società interessate che dal **1 Luglio 2020** sarà **obbligatorio, per lo svolgimento dell'attività e per tutte le notifiche previste dal Codice di Giustizia Sportiva, avere la titolarità di un indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata).**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a comunicare, sin da ora, il proprio indirizzo p.e.c. alla Segreteria del Comitato ed inserirlo nella propria area riservata.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire ogni più opportuna assistenza per ottenere, laddove non ancora richiesto, l'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare nei rapporti con la F.I.G.C.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

PICCOLI AMICI/PRIMI CALCI

RINUNCIA E CAMBIO SOCIETA'

Vista la rinuncia della società LA CANTERA BRUZIA, la stessa viene sostituita in calendario dalla società MAGIC CRATI FUTSAL.

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS EVOLUTION

ISCRIZIONI FASE PRIMAVERILE

Tutte le società che hanno intenzione di partecipare alla fase primaverile dovranno effettuare entro il **29/2/20** l'iscrizione al torneo sul portale web:

Pulcini Primavera COSENZA (2A)

Pulcini Primavera BELVEDERE: a causa di un errore sul sistema informatico, le società dovranno inviare una mail a delegazione.belvedere@figc.it per effettuare l'iscrizione al torneo.

Si ricorda inoltre che i documenti di iscrizione al torneo **DEVONO ESSERE RESI DEFINITIVI DALLA SEZIONE RIEPILOGO COSTI** e vanno Dematerializzati e firmati elettronicamente sul portale iscrizioni.lnd.it

GRADUATORIE DI MERITO

GIRONE A

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA	PUNTI GENERALE
ACC. CAASTROVILLARI	7	12	13		25
EUROSERVICE	7	12	8		20
N. SOCCER MONTALTO "B"	7	12	18		30
SAN MARCO	7	12	7		19
SPORTIME	7	10	15		25
TAVERNA "A"	7	12	22		34
VALLE D'ESARO	7	12	14		26



GIRONE B

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA	PUNTI GENERALE
ASD BESIDIAE	7	12	0		12
CASTROLIBERO	7	12	13		25
MARCA "B"	7	12	10		22
MENDICINO	7	12	18		30
PIETRO MANCINI	7	12	14		26
REAL COSENZA "A"	7	12	24		36
TAVERNA "B"	7	12	11		23

GIRONE C

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA	PUNTI GENERALE
FRALE'	7	12	13		25
LA CANTERA BRUTIA	7	12	9		21
N. SOCCER MONTALTO "A"	7	12	22		34
OLIMPICA BISIGNANO	7	12	4		16
REAL COSENZA "B"	7	12	21		33
REAL ZUMPANO	7	12	8		20
ROGLIANO	7	6	7		13

GIRONE D

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA	PUNTI GENERALE
MARCA "A"	7	12	21		33
MORRONE	7	12	9		21
PIANO LAGO MANGONE	7	12	9		21
POL. SALERNO	7	12	15		27
PRO COSENZA	7	12	20		32
RENDE	7	12	18		30
SAVUTO	7	10	5		15

GIRONE E

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA'	PUNTI GENERALE
ACQUAPPESA	10	9	5	-3	11
AL. ROSINA "C"	10	20	30		50
ASD A. ANDREOLI	10	20	21		41
ATLETICO S. LUCIDO	10	20	24		44
CAMPORA	10	7	2		9
N. FIUMEFREDDO G.A.	10	20	7		27
POL. CITTA' CETRARO	10	0	6		6
PROMOSPORT AM.	10	10	12		22
REAL AMANTEA "A"	10	20	15		35
REAL AMANTEA "B"	10	20	13		33
XEROX CHIANELLO DLF	10	10	16		26



GIRONE F

SQUADRA	GIORNATE	PUNTI MERITO	PUNTI GARA	PENALITA'	PUNTI GENERALE
AL ROSINA "B"	11	19	8		27
AL. ROSINA "A"	11	22	31		53
DIGIESSE DE GIORGIO "A"	11	22	16		38
DIGIESSE DE GIORGIO "B"	11	22	29		51
LUPI MARCELLINA "A"	11	22	19		41
LUPI MARCELLINA "B"	11	22	18		40
PAOLANA "A"	11	22	13		35
PAOLANA "B"	11	22	23		45
PRO SCALEA	11	22	19		41
SAN PAOLO 1998	11	11	8		19
SCALEA 1912	11	20	4		24
VIRTUS DIAMANTE	11	7	0		7

FASE FINALE

GARA 1: TAVERNA - REAL COSENZA

GARA 2: N. SOCCER MONTALTO - MARCA

GARA 4: AL. ROSINA "B" - DIGIESSE DE GIORGIO

GARA 5: AL. ROSINA "A" - ATLETICO S. LUCIDO

GARA3: Vincente GARA1 – Vincente GARA2

GARA6: Vincente GARA4 – Vincente GARA5

FINALE: Vincente GARA3 – Vincente GARA6

LE SOCIETA' QUALIFICATE PER LA FINALE, SONO CONVOCATE PER GIORNO 4 MARZO ORE 17:30 PRESSO LA DELEGAZIONE DI COSENZA DOVE AVVERRANNO I SORTEGGI PER STABILIRE I CAMPI DI GIOCO DELLE GARE DELLA FASE FINALE.

LA FINALE VERRA' DISPUTATA SU CAMPO NEUTRO.

ELENCHI CALCIATORI

Le società che partecipano con più di una squadra al torneo devono obbligatoriamente depositare entro mercoledì 04 marzo gli elenchi con i nominativi dei calciatori di ogni squadra, presso questa Delegazione.

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

ISCRIZIONI FASE PRIMAVERILE

Tutte le società che acquisiranno sito il diritto di partecipare alla 2° Fase del torneo e quelle che hanno intenzione di partecipare alla fase primaverile dovranno effettuare entro il **29/2/20** l'iscrizione al torneo sul portale web (le società qualificate alla seconda fase che vogliono partecipare anche al torneo primaverile devono iscrivere le sq. B o C):

Esordienti Primavera COSENZA (2W)

Esordienti Primavera BELVEDERE (1£)

Si ricorda inoltre che i documenti di iscrizione al torneo **DEVONO ESSERE RESI DEFINITIVI DALLA SEZIONE RIEPILOGO COSTI** e vanno Dematerializzati e firmati elettronicamente sul portale iscrizioni.lnd.it



RIMODULAZIONE DEI GIRONI

Vista la rinuncia alla Sq.B della Società Morrone, i gironi vengono così rimodulati:

GIRONE A

PRO COSENZA
REAL COSENZA
MORRONE
N. SOCCER MONTALTO
SPORTIME
TAVERNA

GIRONE B

SC ALESSANDRO ROSINA "A"
DIGIESSE DE GIORGIO
PRO SCALEA
SC ALESSANDRO ROSINA "B"
PAOLANA
XEROX CHIANELLO

ELENCHI CALCIATORI

Le società che partecipano con più di una squadra al torneo devono obbligatoriamente depositare entro mercoledì 04 marzo gli elenchi con i nominativi dei calciatori di ogni squadra, presso questa Delegazione.

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara PRO SCALEA = DIGIESSE DE GIORGIO del 09.03.2020

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 11-03-2020 alle ore 15:30

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara TAVERNA = REAL AMANTEA del 23.03.2020

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore, viene anticipata al 20-03-2020 alle ore 15:00

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
LUPI MARCELLINA	- VALLE DELL'ESARO COSENZA	1 - 2	
(1) PRO SCALEA	- CERISANO 96	4 - 1	
SCALEA CALCIO 1912	- DIGIESSE DE GIORGIO	1 - 2	
(2) VIRTUS DIAMANTE	- MENDICINO 1969	0 - 2	

(1) - disputata il 24/02/2020

(2) - disputata il 25/02/2020

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRONE B - 3 Giornata - R			
(1) A. ANDREOLI	- POLISPORTIVA BELMONTE	1 - 5		(1) EUROSERVICE	- BESIDIAE 1988	2 - 1	
LUPI MARCELLINA	- SC ALESSANDRO ROSINA	3 - 3		(2) MENDICINO 1969	- SPORTIME	0 - 0	
REAL AMANTEA	- PRO SCALEA	2 - 1		(3) REAL COSENZA	- VALLE DELL'ESARO COSENZA	8 - 1	
(2) TAVERNA	- ATLETICO SAN LUCIDO	5 - 2		SAVUTO CALCIO	- LUZZESE 1965	10 - 0	

(1) - disputata il 22/02/2020

(2) - disputata il 24/02/2020

(1) - disputata il 24/02/2020

(2) - disputata il 22/02/2020

(3) - disputata il 26/02/2020



6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 27.02.2020, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CIRELLI FRANCOIS	(LUPI MARCELLINA)	GALTIERI GIOVANNI	(SCALEA CALCIO 1912)
------------------	-------------------	-------------------	----------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZESE FRANCESCO	(SCALEA CALCIO 1912)	TEDESCO LEONARDO	(VALLE DELL'ESARO COSENZA)
--------------------	----------------------	------------------	----------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

DE ROSA MARIO	(DIGIESE DE GIORGIO)	GALLO PAOLO	(SCALEA CALCIO 1912)
---------------	----------------------	-------------	----------------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE CICCO MARCO	(CERISANO 96)
----------------	---------------

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZA CARMINE	(MENDICINO 1969)
---------------	------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BILOTTA ANDREA	(MENDICINO 1969)	TRAORE SOULEYMANE	(MENDICINO 1969)
----------------	------------------	-------------------	------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUANO FRANCESCO KAROL	(MENDICINO 1969)	RITACCO ALESSANDRO	(MENDICINO 1969)
VENCIA DAVIDE	(MENDICINO 1969)		



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 23/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PASQUA GERARDO SIMONE (LUPI MARCELLINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE BRASI THOMAS (SC ALESSANDRO ROSINA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 24/ 2/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 3/2020

CHIARELLA BENITO (EUROSERVICE)

Per reiterate proteste anche dopo l'allontanamento.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LENTI EMANUELE (ATLETICO SAN LUCIDO)

PORCO MARCO SAVERIO (ATLETICO SAN LUCIDO)

GARRITANO SALVATORE (EUROSERVICE)

MAZZA EMANUELE (ATLETICO SAN LUCIDO)

CASTROVILLARI CHRISTIAN (BESIDIAE 1988)
LEONA

IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare i commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dei commi 4, 7 e 10 dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.	Art. 21 Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. 3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. 8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.	Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.
---	---

9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.	8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa. 9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi. 10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 166/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 Febbraio 2020;
- ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica del comma 3 dell'art. 90 sexies delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 FEBBRAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione	Art. 90 <i>sexies</i> Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la F.I.G.C., su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.	assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.